

COME SI TASSANO LE PRESTAZIONI DEI FONDI PENSIONE

Quando giunge il momento in cui si abbandona il lavoro, una delle domande più frequenti è: "quanto sarà il mio "zainetto" previdenziale al netto delle tasse?"

Infatti, dopo aver beneficiato della deducibilità fiscale che ha accompagnato il versamento dei contributi nei Fondi Pensione, quando si riscatta il capitale accumulato interviene la tassazione sull'importo erogato.

Purtroppo, il meccanismo fiscale che si utilizza per il calcolo delle imposte rappresenta l'ennesimo esempio di quanto macchinose siano le norme emanate dal Legislatore e di come siano ancora non del tutto consolidate le interpretazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate per la loro applicazione: infatti è previsto un "regime transitorio" applicabile a tutti gli iscritti a fondi pensione prima del 2007.

Nel **regime transitorio**, oltre alla distinzione tra "Nuovo iscritto" e "Vecchio iscritto" e alla **causale** della prestazione, la tassazione viene applicata tenendo conto della disciplina fiscale tempo per tempo vigente, costringendo in tal modo ad individuare i montanti di riferimento maturati nei diversi periodi temporali considerati ai fini del calcolo delle tasse:

- **data iscrizione - 31 dicembre 2000**
- **1° gennaio 2001 - 31 dicembre 2006**
- **1° gennaio 2007 - data cessazione.**

Cerchiamo allora di capire come viene calcolata l'imposta nel caso in cui l'iscritto cessi la propria attività lavorativa per **pensionamento** o per **esodo**: le due situazioni danno origine ad applicazione di meccanismi fiscali assai differenti fra di loro, pur utilizzando entrambe le disposizioni contenute nel "regime transitorio".

PRESTAZIONI PER ESODO

Il Dlgs 252/2005 individua **diverse fattispecie di riscatto**, con limiti massimi di quota erogabile e differente trattamento fiscale.

Nello specifico, in relazione all'esodo, la norma generale cui richiamarsi per individuare la tassazione da applicare alla somma riscattata prevede:

- **riscatto parziale**, nella misura del **50%** della posizione individuale maturata, nei casi di cessazione dell'attività lavorativa che comporti inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore ai 12 mesi e non superiore a 48 mesi, o per ricorso da parte del datore a procedure di mobilità quali la cassa integrazione o, nel nostro caso, il fondo esuberi (c.d. **riscatto parziale per mobilità**)
- **riscatto per cause diverse**, in questo caso il riscatto dell'ulteriore 50% della posizione maturata è volontario ed è soggetto ad una tassazione penalizzante rispetto a quella per l'erogazione in capitale in caso di pensionamento.

Ricordiamo che il collega che va in esodo ha quattro opzioni:

- 1) riscattare l'intero zainetto e quindi non essere più iscritto al Fondo,
- 2) riscattare parzialmente lo zainetto nella misura del 50%, mantenendo il restante 50% nel Fondo sino al percepimento della pensione (od anche oltre tale data);
- 3) mantenere l'intero zainetto nel Fondo sino al percepimento della pensione (od anche oltre tale data),
- 4) trasferire lo zainetto presso altro fondo pensione.

È comunque possibile riscattare in qualsiasi momento lo zainetto anche prima della maturazione del diritto a pensione.

La prima opzione, riscattare l'intero zainetto, è penalizzante per quanto riguarda le tasse. **In questo caso, l'esodato deve chiedere sia il “riscatto per mobilità” per il 50% dello zainetto sia il “riscatto per cause diverse” per l'altro 50% con una tassazione più sfavorevole.**

RISCATTO PER MOBILITÀ

Per calcolare l'imposta da applicare alla somma riscattata per mobilità si procede nel modo seguente:

- si calcola il **50% dell'ammontare** (in caso di anticipazione erogata anteriormente il 50% si calcola sulla posizione residua al netto dell'anticipazione) imputando prioritariamente l'importo individuato ai periodi temporali più lontani fino a capienza; ai fini del calcolo si sommano le eventuali anticipazioni;
- si calcola la tassazione sui diversi montanti:
 - **montante "data di iscrizione - 31 dicembre 2000"**
 - si applica quanto previsto per la prestazione in capitale, con le diverse indicazioni legate allo status di Nuovo o Vecchio Iscritto (vedi paragrafo successivo Prestazioni per pensionamento);
 - **montante "1° gennaio 2000 - 31 dicembre 2006"**
 - si applica la **tassazione separata** con applicazione dell'**aliquota interna** al montante maturato nel periodo (al netto dei contributi non dedotti e dei rendimenti già tassati);
 - **montante "1° gennaio 2007 - data di esodo"**
 - si applica una **ritenuta a titolo d'imposta** con aliquota del **15%** (riducibile al 9% in funzione degli anni di iscrizione al Fondo).

RISCATTO PER CAUSE DIVERSE

Per calcolare l'imposta da applicare alla somma riscattata per cause diverse si procede nel modo seguente:

- si calcola il **50% dell'ammontare** come al punto precedente imputando l'importo ai periodi temporali, considerando quanto già imputato per il 50% di riscatto per mobilità; ai fini del calcolo si sommano le eventuali anticipazioni;
- si calcola la tassazione sui diversi montanti:
 - **montante "data di iscrizione - 31 dicembre 2000"**
 - si applica quanto previsto per la prestazione in capitale con le diverse indicazioni legate allo status di Nuovo o Vecchio Iscritto
 - **montante "1° gennaio 2000 - 31 dicembre 2006"**
 - **si applica la tassazione ordinaria (aliquote marginali IRPEF per scaglioni di reddito, con un minimo del 23% fino a € 15.000 ad un massimo del 43% per i redditi superiori a € 75.000)**
 - **montante "1° gennaio 2007 - data di esodo"**
 - **si applica una ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 23% .**

PRESTAZIONI PER PENSIONAMENTO

I Fondi Pensione riconoscono agli iscritti due differenti prestazioni pensionistiche:

- A) in capitale** (totale o parziale)
- B) in rendita** (anch'essa totale o parziale)

A) Prestazione in capitale

Per i “**Nuovi iscritti**” (iscritti a fondi pensione in data successiva al 28 aprile 1993) La norma generale dispone che le prestazioni possono essere erogate in forma di capitale fino ad un **massimo del 50%** del montante accumulato.

Nel determinare l'importo erogabile in capitale, devono essere detratte dal montante finale le somme già erogate a titolo di anticipazione e sul risultato ottenuto dovrà essere calcolato il 50%: *ad esempio, se anticipazione € 30.000 e montante finale € 70.000, l'importo erogabile in capitale sarà $(€ 70.000 - 30.000)/2 = € 20.000$.*

La norma generale non si applica, pertanto è possibile prendere l'intero montante accumulato, nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante sia inferiore alla metà dell'assegno sociale riconosciuto dall'INPS (per il 2009 pari a € 5.317,65 annui): in quest'ultima circostanza il montante di riferimento è quello effettivamente presente presso il Fondo senza tener conto di eventuali anticipazioni.

Per i “**vecchi iscritti**” (iscritti a fondi pensione in data antecedente al 28 aprile 1993) è confermata la possibilità di richiedere l'**intero ammontare in forma di capitale**.

Come detto in premessa, l'imposta viene calcolata in base al periodo di riferimento del montante accumulato ed allo status dell'iscritto:

Vecchi Iscritti

- **montante "data di iscrizione - 31 dicembre 2000"**:
 - ✓ è soggetto a **tassazione separata** con l'**aliquota TFR** (determinata dal Datore di Lavoro) applicata ad una base imponibile rappresentata dal montante al netto dei contributi versati dal lavoratore nel limite del 4% della sua retribuzione annua.
- **montante "1° gennaio 2001- data di pensionamento"**.
 - ✓ è soggetto a **tassazione separata** con applicazione dell'**aliquota interna** calcolata con riferimento al montante maturato nel periodo (al netto dei contributi non dedotti e dei rendimenti già tassati) ed agli anni di iscrizione al Fondo compresi fra il 1° gennaio 2001 e la data di pensionamento.

Nel caso in cui i **Vecchi Iscritti optassero per il nuovo regime tributario**, la quota in capitale riscattabile sarebbe pari al montante maturato entro il 31 dicembre 2006, mentre per quello accumulato a far tempo dal 2007 si applicherebbe il **limite del 50%** (*salvo che la rendita sia inferiore alla metà dell'assegno sociale INPS*): in tal caso la tassazione del montante 1/1/2001 – 21/12/2006 è calcolata nel modo sopra indicato, mentre sul montante 1/1/2007 – data pensionamento è applicata la tassazione sostitutiva con aliquota del **15%** (riducibile sino al 9% come illustrato successivamente).

Nuovi Iscritti

- **montante "data di iscrizione - 31 dicembre 2000"**
 - ✓ è soggetto a **tassazione separata** con applicazione dell'**aliquota interna** al montante maturato nel periodo (al netto della quota esente rappresentata da un importo forfetario di € 309,87 - proporzionato in base alla percentuale di TFR versato al Fondo nel medesimo periodo); ai fini del calcolo dell'aliquota interna si fa

riferimento al montante maturato nel periodo fino al 31 dicembre 2006 ed al relativo numero di anni di iscrizione al Fondo;

- **montante "1° gennaio 2001- 31 dicembre 2006"**
 - ✓ è soggetto a **tassazione separata** con applicazione dell'**aliquota interna**, calcolata come al punto precedente, al montante maturato nel periodo (al netto dei contributi non dedotti e dei rendimenti già tassati);
- **montante "1° gennaio 2007- data di pensionamento"**
 - ✓ al montante al netto dei contributi e rendimenti già tassati, è applicata la **tassazione sostitutiva** con aliquota del **15%** (con possibilità di riduzione fino ad un minimo del 9% in funzione degli anni di partecipazione al Fondo - la riduzione è applicata per 0,30 punti percentuali per ogni anno di iscrizione fino ad un massimo di 15 anni)

B) Prestazione in rendita

Meno articolato risulta il calcolo della tassazione applicata alla quota erogata sotto forma di prestazione periodica: tale tassazione è uguale sia nel caso di vecchi o nuovi iscritti.

Anche in questo caso, l'imposta viene calcolata in base al periodo di riferimento del montante accumulato:

- **montante "data di iscrizione - 31 dicembre 2000"**
 - si applica la tassazione progressiva IRPEF su di un imponibile pari all' 87,50% del montante maturato;
- **montante "1° gennaio 2001- 31 dicembre 2006":**
 - la quota relativa ai contributi versati è assoggettata alla tassazione progressiva IRPEF, mentre la quota relativa ai contributi non dedotti ed ai rendimenti finanziari (già tassati in fase di accumulo) è esente,
 - la rivalutazione finanziaria della rendita è tassata con imposta sostitutiva del 12,50%
- **montante "1° gennaio 2007- data di pensionamento":**
 - la quota relativa ai contributi versati è assoggettata a ritenuta a titolo di imposta del **15%** (riducibile al **9%** come precedentemente descritto), mentre la quota relativa ai contributi non dedotti ed ai rendimenti finanziari (già tassati in fase di accumulo) è esente;
 - la rivalutazione finanziaria della rendita è tassata con imposta sostitutiva del 12,50%.

Milano, 9 dicembre 2009

Delegazione Trattante FISAC-CGIL